

Studio Legale
Avv. Giovanna Maria Mafrica
C/da Monoscalco snc - 89035 Bova Marina (RC)
tel. – fax. 0965/51951 – cell. 3294538710
PEC: giovannamaria.mafrica@avvocatirc.legalmail.it

ECC. MA CORTE D' APPELLO
PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

RICORSO IN APPELLO

Per: FLOCCARI Maria Teresa (C.F. FLCMTR66M58D976Y) nata in Locri (Reggio Calabria) il 18/6/1966 e residente in Siderno – alla Via Dromo N. 2/C, rappresentata e difesa nel presente procedimento congiuntamente e disgiuntamente giusta procura in calce ed allegata al presente atto dall' Avv. Giovanna Maria Mafrica (C.F.: MFRGNN83P53H224A) del Foro di Reggio Calabria, con studio in c/da Monoscalco snc Reggio Calabria, PEC: giovannamaria.mafrica@avvocatirc.legalmail.it, fax 0965751951 e dall'Avv. Fedele A. Pezzano del Foro di Locri, con studio in Siderno (RC), alla Via Leonardo da Vinci, 1: PEC: studiolegalepezzanofloccari@pec.giuffre.it; fax 1782228131;

Si chiede che le comunicazioni inerenti il presente procedimento vengano trasmesse ai seguenti indirizzo di Posta Elettronica Certificata: giovannamaria.mafrica@avvocatirc.legalmail.it; studiolegalepezzanofloccari@pec.giuffre.it;

PARTE APPELLANTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA –, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna con domicilio eletto in Via Testoni N. 6– CAP 40123 Bologna;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BOLOGNA –, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna con domicilio eletto in Via Testoni N. 6– CAP 40123 Bologna;

PARTE APPELLATA

AVVERSO E PER

L' integrale riforma della Sentenza N. 258/2022 pubblicata il 15 giugno 2022 e non notificata come emessa a dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Bologna a definizione del procedimento R.G.N. 1142/2021 avente ad oggetto: << l' accertamento, la declaratoria ed il riconoscimento del diritto di Floccari Maria Teresa in qualità di docente abilitata all'insegnamento nella scuola primaria per essere

vincitrice di pubblico concorso di cui al DM 20.10.1994 bandito presso l' Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria e reinserita nelle Graduatorie Ad Esaurimento di pari oggetto dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna per il triennio 2014/2017, giusta Sentenza N. 47/2021 resa dalla Corte d'Appello di Bologna Sezione Lavoro a definizione del procedimento R.G. N. 40/2018, alla partecipazione nella fase c) del piano straordinario di reclutamento di cui alla Legge N. 107 del 13 luglio 2015 (c.d. << Legge sulla Buona Scuola>>) per cui ha inoltrato tempestiva domanda ai fini delle designazione della sede di servizio scolastica ubicata nella provincia di Reggio Calabria per cui ha diritto>>.

Deve considerarsi qui integralmente richiamato, ritrascritto e riproposto ex art. 346 c.p.c. tutto quanto dedotto, argomentato, richiesto ed eccepito nel ricorso di primo grado, nelle note autorizzate, nonché nei verbali di udienza.

In particolare, con ricorso ex art. 414 c.p.c., l'odierna appellante esponeva quanto segue:

- *Con ricorso iscritto al Numero di Registro Generale 2471/2016 del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro la docente di scuola primaria, **FLOCCARI Maria Teresa** già docente abilitata all'insegnamento nella scuola primaria per superamento di pubblico concorso di cui al DM 20.10.1994 e perciò inserita nelle graduatorie ad esaurimento (di seguito GAE) di pari oggetto della provincia di Bologna fino al biennio 2004/2005 e 2005/2006, si doleva del mancato re – inserimento nelle medesime graduatorie per il vigente triennio di riferimento 2014/2017 per cui pure ha proposto **tempestiva domanda**.*
- *Istruita la causa, conclusasi la fase istruttoria ed esaurita la discussione, il Tribunale adito in funzione del Giudice del lavoro rigettava il ricorso. Tale pronuncia, per la cui riforma promuoveva giudizio in appello l'odierna ricorrente, non veniva confermata in secondo grado, nonostante nelle more del procedimento fossero intervenuti fatti nuovi e segnatamente il re-inserimento della ricorrente nelle Graduatorie ad esaurimento e la conseguenziale individuazione come avente diritto all'immissione in ruolo però nell'anno scolastico 2020/2021. A tal proposito la docente Floccari Maria Teresa rappresentava di avere ancora interesse all'accoglimento della spiegata impugnazione per le seguenti ragioni:*
- *La fattispecie in esame disciplinata dall' art. 1 comma bis del Decreto Legge 7 aprile 2004 N. 97 (comma inserito dalla legge 4 giugno 2004 N. 143 in sede di conversione) è stata ribadita dal D.M. n. 374 del 24/04/2019, che disponendo nuovamente il reinserimento, aggiornamento o permanenza nella GAE, ha cercato di porre rimedio al comportamento illegittimo perpetrato dal MIUR negando nel triennio precedente il re inserimento nelle graduatorie d'interesse dei docenti come l'odierna appellante che avevano manifestato interesse in modalità cartacea;*

- *Come noto tra le finalità delle GAE vi è anche l'assunzione nei ruoli del MIUR, a tal proposito se l'ufficio Scolastico preposto avesse accolto illo tempore la domanda di re inserimento della docente Floccari per il triennio 2014/2017 per la scuola primaria, per altro presentata tempestivamente, ella avrebbe avuto diritto alla partecipazione al piano straordinario di reclutamento di cui alla Legge N. 107 del 13 luglio 2015, e certamente all'assunzione a tempo indeterminato già a partire dall'anno scolastico 2015/2016.*
- *Pertanto sulla scorta degli effetti restaurativi che si sarebbero concretizzati attraverso il riconoscimento del reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017, Floccari Maria Teresa avrebbe avuto diritto, da allora, alla retrodatazione giuridica ed economica della nomina in ruolo fin dal suddetto anno scolastico e alla partecipazione alla mobilità annuale, della quale allo stato attuale ai sensi dell'art.1 com.17 octies della L.159/2019 ne è privata.*
- *Condividendo e facendo proprie le argomentazioni espresse da Floccari Maria Teresa in merito ad un suo perdurante interesse a coltivare l'impugnazione in esame nonostante il verificarsi delle circostanze anzidette con Sentenza N. 47/2021 del 2.2.2021 (Doc. All.) la Corte d'Appello presso il Tribunale di Bologna sezione lavoro così decideva – in parziale riforma della sentenza appellata, accerta e dichiara che la Sig.ra Floccari Maria Teresa, in qualità di docente abilitata all'insegnamento nella scuola primaria, ha diritto al reinserimento nelle graduatorie del personale docente abilitato all'insegnamento della scuola primaria della provincia di Bologna per il triennio 2014/2017, con recupero del punteggio maturato alla data della cancellazione.*
- *Con provvedimento n. prot. 197 del 01.04.2021 l'Ufficio Scolastico di Reggio Emilia – Ambito territoriale di Bologna, in parziale ottemperanza della Sentenza anzidetta, riconoscendo in premessa che nell'a. s. 2015/16 la docente Floccari Maria Teresa con punti 27 sarebbe rientrata nella fase C del piano di reclutamento straordinario secondo quanto disposto dalla legge 107/2015, art. 1, comma 98, lettera C, decretava: << per quanto sopra esposto, in esecuzione alla sentenza della Corte di Appello di Bologna – Sezione controversie lavoro n. 47 depositata il 02/02/2021 – reg. ric. n. 40/2018, il reinserimento a pieno titolo della docente sotto indicata nelle Graduatorie ad esaurimento della scuola primaria valide per il triennio 2014/2017; Il riconoscimento del diritto della docente Floccari Maria Teresa alla retrodatazione giuridica della nomina in ruolo alla data del 01/09/2015, ed economica alla data del 26/11/2015; Il riconoscimento delle retribuzioni spettanti alla docente Floccari Maria Teresa per il periodo dal 26/11/2015, quale decorrenza economica della nomina in ruolo, fino al 31/08/2020, termine dell'intervallo temporale precedente il contratto a tempo indeterminato già stipulato con l'interessata a seguito dell'immissione in ruolo con decorrenza 01/09/2020>>.*

Esposti tali fatti e formulati rilievi in diritto, la ricorrente formulava le seguenti domande:

1) IN VIA PRINCIPALE

Accertare, dichiarare e riconoscere il diritto di FLOCCARI M.T. in qualità di docente abilitata all'insegnamento di scuola primaria per superamento di pubblico concorso di cui al D.M. 20.10.1994 bandito presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria e re-inserita nelle Graduatorie Ad Esaurimento di pari oggetto dell'Ambito Territoriale per la Provincia di BOLOGNA per il triennio 2014/ 2017 e immessa in ruolo con effetto retroattivo, giusto Decreto prot. Del 01.04.2021 a seguito di Sentenza N. 47/ 2021 resa dalla Corte d'Appello di Bologna, Sezione Lavoro, a definizione del procedimento R.G. N. 47/ 2018, alla partecipazione nella fase c) del piano straordinario di reclutamento di cui alla Legge N. 107 del 13 luglio 2015 (c.d. << Legge sulla Buona Scuola >>) per cui ha inoltrato tempestiva domanda ai soli fini della definitiva e giusta collocazione di sede di immissione in ruolo nella provincia di Reggio Calabria;

2) IN VIA PRINCIPALE:

Condannare il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a compiere ogni atto utile, anche con efficacia retroattiva, atto a consentire alla ricorrente Floccari M.T. la partecipazione alle procedure nazionali di cui all' art. 1 commi 100 e seguenti della Legge N. 107 del 13 luglio 2015 e diretto ad esprimere l'ordine di preferenze tra tutte le province al fine della giusta e definitiva individuazione della sede lavorativa.

3) IN OGNI CASO:

Condannare il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario.

Veniva istruita la causa e assegnata al Giudice del Lavoro dott.ssa Maria Luisa Pugliesi, che fissava l'udienza di discussione, durante la quale venivano contestate le tesi difensive formulate dal Ministero costituito, tra queste: la confutazione del loro stesso provvedimento n. prot. 197 del 01.04.2021 (doc. allegato) e la richiesta di integrazione del contraddittorio mediante notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. e veniva formulata richiesta di note autorizzate per meglio controdedurre le argomentazioni difensive dell'Amministrazione resistente.

Il giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i docenti controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c. tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR e inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso della suddetta pubblicazione entro il 30.12.2021, rinviando la causa ad altra udienza, non autorizzava la produzione di note.

Eseguita la notifica per pubblici proclami così come ordinata, nessun ipotetico controinteressato si costituiva alla predetta udienza, nessuno per parte resistente compariva e il Giudice onorario in sostituzione del Giudice del Lavoro designato, rinviava la causa per discussione e decisione all'udienza del 15.06.2022 concedendo termine per note autorizzate. Nel rispetto dei termini ordinati dal tribunale, la scrivente difesa depositava note difensive al fine di controdedurre alla memoria di costituzione e difesa dell'Ufficio Scolastico di Bologna e tracciare i punti salienti sottesi alla domanda di giustizia:

SULLA SUSSISTENZA DELLA DOMANDA DI ACCERTAMENTO ALLA PARTECIPAZIONE AL PIANO STRAORDINARIO DI RECLUTAMENTO.

La presente vicenda di causa, come noto, attiene il diritto del personale docente abilitato e già iscritto nelle graduatorie provinciali ad esaurimento e che ne abbiano fatto domanda, alla partecipazione al piano straordinario di reclutamento di cui alla Legge N. 107 del 13 luglio 2015. A seguito di Sentenza N. 47/2021 resa dalla Corte d'Appello di Bologna Sezione Lavoro a definizione del procedimento R.G. N. 40/2018, la suddetta docente veniva reinserita a pieno titolo nella Graduatoria ad Esaurimento della provincia di Bologna per la classe concorsuale di scuola primaria valevole per il triennio 2014/2017, giusto Decreto Prot. N. 197 del 01.04.2021 dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna, di cui all'Allegato N. 2 del ricorso introduttivo. Pertanto, alla data di entrata in vigore della Legge N. 107 del 13 luglio 2015 (16 luglio 2015), sulla scorta degli effetti restaurativi della suddetta pronuncia, la nominata docente aveva pieno titolo giuridico alla partecipazione alla procedura straordinaria di reclutamento. Tant'è che, la stessa Amministrazione resistente che odiernamente ritiene infondata la pretesa di giustizia avanzata dalla Floccari, riconosceva invece fuori dal giudizio de quo, che << nell'a. s. 2015/16 la docente Floccari Maria Teresa con punti 27 sarebbe rientrata nella fase C del piano di reclutamento straordinario secondo quanto disposto dalla legge 107/2015, art. 1, comma 98, lettera C>>, ma vi è di più, se effettivamente l'Ambito Territoriale di Bologna avesse voluto rideterminare le proprie decretazioni, certamente sfruttando il potere di autotutela e i tempi che la Legge gli riconosce avrebbe, revocato il provvedimento che non solo decreta : il re inserimento della docente nelle GAE, ma le riconosce tra gli altri, il diritto alla partecipazione al Piano Assunzionale, con conseguente retrodatazione giuridica dell'assunzione in ruolo. Quanto assunto fino a qui, non sono fantasmagoriche argomentazione difensive ma "certezze" cristallizzate dal Decreto, oramai definitivo, n.197\2021, dell'Ambito Territoriale di Bologna, che trovano fondamento nelle motivazioni che hanno condotto la Corte d'appello di Bologna ad accogliere il gravame proposto. Posto ciò, la ricorrente non avrebbe alcun motivo di ribadire tautologicamente la medesima domanda, difatti contrariamente a quanto sostenuto da parte avversa, la Floccari, avendo già ottenuto il riconoscimento della retrodatazione giuridica dell'assunzioni in ruolo ai sensi della Legge 107\2015, invoca il presente giudizio solo ed esclusivamente per chiedere il riconoscimento del diritto di attuare il piano assunzionale nella fase afferente alla sede. Non si può non ricordare, a tal proposito che la Legge in parola così recita: << I soggetti interessati alle fasi di cui al comma 98

lettere b) e c) se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni. Esprimono inoltre l'ordine di preferenza fra tutte le province, a livello nazionale. Il petitum della presente vicenda di giustizia altro non è che la designazione di sede scolastica ora per allora, la causa petendi è da ritrovarsi nel Decreto dell'AT di Bologna quale espressione concreta delle enunciazioni della Corte d'Appello, le quali sono state sempre e solo utilizzate come baluardo per la rivendicazione di un diritto ma mai come titolo da eseguire. La declaratoria pregata, per l'appunto trova fondamento proprio nella la Sentenza n.47/2021: la Corte d'Appello di Bologna ha riconosciuto la retrodatazione giuridica dell'immissione in ruolo con ogni effetto e conseguenza sulla scorta della quale ha ritenuto di dover accogliere la domanda principale ossia il reinserimento in GAE. Orbene, senza presunzione argomentativa è bene ribadire che la Corte ha accolto la domanda di re inserimento in GAE con decorrenza 2014 | 2017, ravvisandone l'interesse proprio nella partecipazione del Piano assunzionale di cui alla Legge 107 con ogni effetto e conseguenza. E le doglianze lamentate risiedono proprio in quest'ultimo passaggio, ove non si conviene perché l'Ambito di Bologna, re inserisce la Floccari in GAE a decorrere dal summenzionato triennio eseguendo il dispositivo d'appello, riprendendo le motivazioni alla medesima attribuisce la retrodatazione giuridica ed economica della nomina a far data dell'esecutività della Legge sulla Buona Scuola, poiché : anche secondo la P.A. la docente aveva diritto a parteciparvi al piano di assunzione straordinario, ma non si conviene, allora, perché il suo diritto debba essere sacrificato solo ed esclusivamente in relazione alla determinazione della sede ai sensi della della L. 107/15. In buona sostanza, poiché l'assunzione in ruolo della docente è stata retrodatata e di conseguenza regolata dalla l. 107/15, è lapalissiano che la sede definitiva della stessa non può essere quella di attuale titolarità, ma una tra le 100 province che avrebbe diritto a scegliere e con molta probabilità fra queste, di certo, una sede scolastica ubicata nella provincia di Reggio Calabria, preferenza assoluta in quanto è il luogo dove vi risiede il nucleo familiare della ricorrente. È pretestuosa e forviante l'argomentazione di parte avversa sulla circostanza che quandanche alla docente Floccari le facessero scegliere le 100 province, comunque nell'anno scolastico a seguire, sarebbe costretta ad azionare la mobilità e pertanto la destinazione potrebbe essere diversa, giacché è stato dimostrato con indicazione di nominativi che docenti meno graduati di ella, hanno ottenuto il movimento richiesto sempre nella provincia di Reggio Calabria, Al fine di corroborare le anzidette presunzioni a titolo esemplificato e non esaustivo si precisa che l'ultima entrata (partecipante al piano assunzionale) nella Provincia di Reggio Calabria aveva 16 punti, mentre la docente Floccari avrebbe concorso con 27 punti e ad abundantiam si portano a comprova anche i risultati della mobilità dell'anno successivo al piano assunzionale a.s.2016/2017: anche in tal caso insegnanti dello stesso ordine e grado della ricorrente, ma meno graduati di quest'ultima, hanno ottenuto il movimento presso una sede ubicata nell'Ambito provinciale di Reggio Calabria [.....]. Il Tribunale di Monza con la sentenza n. 329/2017 pubblicata il 12 settembre, per una vicenda di uguale di simile portata alla nostra che in questa sede ci occupa, ha accertato inoltre il diritto della ricorrente ad essere utilmente collocata in graduatoria per ottenere l'assunzione a tempo indeterminato per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) in relazione alle immissioni in ruolo disposte nell'anno scolastico 2015/2016 nell'ambito della fase C del piano varato con la legge 107/2015, con

decorrenza dall'1.9.2015, presso le sedi indicate in ordine progressivo di preferenza nella domanda cartacea presentata. Ancora poi "La rimproverata condotta amministrativa concreta la violazione dei principi di imparzialità e buona andamento della P.A. (art.97 Cost.), nonché, trattandosi di una procedura selettiva in senso ampio soggetta alle regole generali poste in materia concorsuale, va rilevata la violazione dell'art.28, comma 1, DPR n.487/1994, in quanto la mancata partecipazione alle operazioni da parte della ricorrente ha favorito altri concorrenti aventi punteggio inferiore ad essa". In tema di assunzioni attraverso la l. 107 del 13 luglio 2015 (c.d. Buona Scuola), il Tribunale Brindisi sez. lav., 11/10/2016 con particolare riferimento alla fase C, accoglie l'istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. proposta dal docente al quale non sia stata assegnata la sede oggetto di primaria preferenza (assegnata invece a docenti in possesso di un punteggio inferiore).

Seguiva l'udienza di discussione e decisione del 15.06.19 all'esito della quale, nonostante la manifesta fondatezza della domanda giudiziale suffragata da corroborante unitamente a giurisprudenza favorevole alle questioni dell'istante, il Giudice di prime cure si pronunciava per il rigetto del ricorso con argomentazioni del tutto indivisibili e delle quali SI **CHIEDE** l'integrale riforma con il presente atto di gravame

PER I SEGUENTI MOTIVI:

Il giudice del primo grado molto succintamente ha congedato la causa prorogata dalla docente Floccari con una decisione preliminarmente erronea e per nulla condivisibile considerata anche le sommarie e lacunose motivazioni laddove la vicenda viene risolta sulla scorta delle sole osservazioni di parte resistente. Osserva il Tribunale che, << con la sentenza n. 47/2021, la Corte d'Appello di Bologna ha dichiarato esclusivamente il diritto della ricorrente al reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola primaria della provincia di Bologna per il triennio 2014/2017. In ottemperanza alla decisione della Corte territoriale l'Ufficio V Ambito Territoriale di Bologna, con atto n. 601 del 6.4.2021 da un lato ha disposto il reinserimento della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni; dall'altro, essendo intervenuta l'assunzione a tempo indeterminato in qualità di docente di scuola primaria con decorrenza giuridica ed economica 1/9/2020 presso la scuola primaria di Sala Bolognese, ha disposto la retrodatazione giuridica della nomina in ruolo alla data del 01/09/2015>>.

E' opportuno fare una digressione storica : questa Corte investita precedentemente di un giudizio circa il reinserimento in GAE per il triennio 2014/2017 della Floccari ha ritenuto di accogliere la domanda, nonostante la docente, nelle more del procedimento veniva assunta a tempo indeterminato, valutando la legittimità del petitum sulla scorta della fondatezza della *causa petendi* e del permanere dell'interesse ad

agire che l'appellante serbava in considerazione degli effetti restitutori che si sarebbero a concretizzarsi attraverso il riconoscimento del reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017, quali : con presunzione di contezza, retrodatazione giuridica ed economica della nomina in ruolo e a partecipazione alla mobilità annuale, della quale ai sensi dell'art. 1 com. 17 octies della L. 159/2019 ne era stata privata fino all'anno scolastico 2020/2021. Con Decreto n. 601/2021, a seguito della Sentenza n. 47/2021 emessa dalla Corte d'Appello, sulla scorta delle anzidette motivazioni, l'Ufficio Scolastico non solo re inseriva la docente nelle GAE per il triennio 2014/2017 così come disposto dalla Corte, ma CONSIDERATO CHE nell'a. s. 2015/16 la docente Floccari Maria Teresa con punti 27 sarebbe rientrata nella fase C del piano di reclutamento straordinario secondo quanto disposto dalla legge 107/2015, art. 1, comma 98, lettera C, **DECRETA 2) Il riconoscimento del diritto della docente Floccari Maria Teresa alla retrodatazione giuridica della nomina in ruolo alla data del 01/09/2015, ed economica alla data del 26/11/2015.** 3) Il riconoscimento delle retribuzioni spettanti alla docente Floccari Maria Teresa per il periodo dal 26/11/2015, quale decorrenza economica della nomina in ruolo, fino al 31/08/2020, termine dell'intervallo temporale precedente il contratto a tempo indeterminato già stipulato con l'interessata a seguito dell'immissione in ruolo con decorrenza 01/09/2020.

Quindi con adamantina evidenza l'amministrazione, di propria sponte, opera un mea culpa ammettendo che la docente sarebbe rientrata nel piano di reclutamento disposto dalla Legge 107/2015 tanto che per ristorarla del pregiudizio arrecato dispone la retrodatazione giuridica ed economica della nomina in ruolo, riconoscendole i trattamenti economici, pensionistici e la progressione di carriera persi, a causa di una preclusione illegittima operata dall'Ufficio Scolastico provinciale nonostante la Sig.ra Floccari avesse manifestato domanda cartacea di re inserimento nelle GAE, valevole per il triennio 2014/2017, dapprima e successivamente per la partecipazione al piano assunzionale.

A tal proposito le circostanze fattuali smentiscono quanto affermato dal Giudice di prime cure, che assimilando solo quanto rappresentato dai funzionari costituiti non ha tenuto conto della lapalissiana realtà corroborata da elementi probanti, venendo alla concretezza di quanto affermato, il Tribunale di Bologna sostiene : *che, diversamente da ciò che afferma la ricorrente, la predetta sentenza non ha accertato il diritto della ricorrente alla partecipazione al piano straordinario di assunzioni ai sensi della legge 107/2015 (domanda, per altro che la ricorrente non aveva svolto in quel giudizio). Inoltre non è in contestazione che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione a tale piano (il 14/8/2015) la ricorrente non era in possesso dei requisiti a tal fine previsti dall'articolo 1, comma 96, della Legge 107/2015 (inclusione a pieno titolo nelle graduatorie del concorso*

D.D.G. 82/2012 o nelle graduatorie ad esaurimento) , né aveva presentato la domanda giudiziale volta ad ottenere il riconoscimento del diritto al reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014-2017.

Nulla di più inesatto, principalmente perché la ricorrente ha affermato che questa Corte all'esito del giudizio precedente aveva riconosciuto semplicemente il re inserimento nelle GAE in parola, aggiungendo che i Giudici d'appello lo avevano declamato sposando le ragioni d'interesse proposte, radicate nella partecipazione al Piano Assunzionale disposta dalla Legge Renzi, difatti ciò che il Giudice ha trascurato sta proprio nel Decreto dell'Ufficio Scolastico che ha sua volta condividendo le stesse argomentazioni per le quali la Corte ha accolto la domanda giudiziale ha deciso discrezionalmente di allargare la portata del Decreto- esecutivo- fino a riconoscere gli effetti restitutori che la docente per colpa del mancato inserimento (operato dalla stessa amministrazione) aveva perso nonostante avesse prodotto manifestazione di volontà dapprima al reinserimento nelle Graduatorie e poi alla piano straordinario di assunzione della L.107/2015.

Quello che la difesa di parte ricorrente aveva paventato come probabile e possibile concretizzazione, seppur investita di contezza, l'Ufficio Scolastico l'ha tradotto in realtà ammettendo che la stessa deducente, avrebbe avuto tutto il diritto di partecipare nell'a. s. 2015/16 con punti 27 nella fase C del piano di reclutamento straordinario secondo quanto disposto dalla legge 107/2015, art. 1, comma 98, lettera C;

Orbene, dato indiscusso questo, per altro blindato con un Decreto confermato dal decorre del tempo senza che l'amministrazione provvedesse all'annullamento ai sensi dell'art. 63 del decreto legge n. 77 del 31.05.2021 (pubblicato in G.U. n. 129 del 31.05.2021), la domanda rivolta al Giudice, e per cui viene proposto o odiernamente appello è il diritto della ricorrente di parteciparvi ora per allora al piano straordinario Renzi in ogni sua fase senza preclusione, e segnatamente anche quella regolamentata dell'art. 1 comma 100 della suddetta Legge N. 107 del 13 luglio 2015: ***<< I soggetti interessati alle fasi di cui al comma 98 lettere b) e c) se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni. Esprimono inoltre l'ordine di preferenza fra tutte le province, a livello nazionale. In caso di indisponibilità sui posti per tutte le province, non si procede all' assunzione. All' assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso >>.***

La partecipazione al piano straordinario assunzionale, comportava non solo una manifestazione di volontà rivolta in tal senso ma anche diretta ad esprimere la preferenza di provincia a livello nazionale, ove stabilire la sede di servizio. Perciò, poiché l'assunzione in ruolo della docente è stata retrodatata e di conseguenza regolata dalla l. 107/15, è lapalissiano che ne consegua che anche la sede definitiva della stessa non può essere quella di attuale titolarità (Sala Bolognese), ma una tra le province che avrebbe diritto a scegliere, secondo le regole della Legge 107/15, e con molta probabilità fra queste, di certo, una sede scolastica ubicata nella provincia di Reggio Calabria, preferenza assoluta in quanto è il luogo dove vi risiede il nucleo familiare della ricorrente.

E' dato incontrovertibile a riguardo che, tutti gli immessi in ruolo nella fase C del piano straordinario di assunzioni (ex legge 107/15) sono stati assunti in una provincia ben determinata (cfr. comma 101 della legge 107/15 il quale recita testualmente: "Per ciascuna iscrizione in graduatoria, e secondo l'ordine di cui al comma 100, la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun soggetto è assunto sono determinate scorrendo, nell'ordine, le province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata". La sede provvisoria per l'a.s. 2015/2016 per i neo immessi in ruolo fase C è definita tale, in quanto per l'anno l'a.s. 2016/17 non si avrà una sede assegnata bensì un ambito territoriale relativo alla provincia di assunzione (ex comma 101 legge 107/15) all'interno del quale si potrà essere convocati dal dirigente scolastico per l'assegnazione dell'incarico triennale anche su una rete di scuole.

A tal proposito è dirimente precisare che la previsione della collocazione presso la provincia prescelta o comunque in uno degli Ambiti di Reggio Calabria, non è fondata su mere tesi astratte, ma su dati fattuali secondo i quali docenti con punteggio inferiore rispetto a quello della Floccari hanno trovato collocazione nella provincia agognata, a titolo esemplificato e non esaustivo si precisa che l'ultima entrata (partecipante al piano assunzionale) nella Provincia di Reggio Calabria aveva 16 punti, mentre la docente Floccari avrebbe concorso con 27 punti. Ad abundantiam ed al fine di corroborare il diritto della ricorrente si portano a comprova anche i risultati della mobilità dell'anno successivo al piano assunzionale a.s.2016/2017; anche in tal caso insegnanti dello stesso ordine e grado della ricorrente, ma meno graduati di quest'ultima, hanno ottenuto il movimento presso una sede ubicata nell'Ambito provinciale di Reggio Calabria.

Pertanto, far discendere dal re inserimento in GAE, solo alcuni tra gli effetti legati alla legge Buona Scuola, vuol dire stagnare discrezionalmente il diritto della docente Floccari: la Pubblica Amministrazione ha deciso di riconoscere solo entro un certo limite le naturali conseguenze di una Legge e di negarle altre.

Per precisare i termini della questione si prendono in prestito gli assunti del Tribunale di Catania che rinviando al Tribunale di Vibo Valentia Sentenza n. 272/2018 del 19 settembre 2018, così argomenta “ *Diversamente ragionando, infatti, oltre a sterilizzare la posizione soggettiva del ricorrente, ne risulterebbe vulnerata l'autorità della pronuncia emanata dal Tribunale, con inammissibile compromissione contestuale dei principi costituzionali in materia di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale dei diritti, la quale risulterebbe vanificata laddove – pur a fronte di una pronuncia favorevole al lavoratore – a questi fosse precluso di godere delle conseguenze direttamente e immancabilmente derivanti – senza sostanziale margine di discrezionalità per la controparte – dall'accoglimento della sua originaria azione giudiziaria*”» (così Trib. Catania, 20 aprile 2021, n. 1954).

Sulla scorta di tali premesse è affermato il diritto della docente reinserita all'immissione in ruolo secondo i criteri e le condizioni applicate ai docenti immessi in ruolo nell'ambito delle disposizioni dettate dalla l. n. 107/2015, con conseguente condanna dell'amministrazione scolastica convenuta a porre in essere tutti gli atti necessari ad immettere in ruolo la ricorrente con contratto di lavoro a tempo indeterminato alle stesse condizioni applicate ai docenti immessi in ruolo nell'ambito del piano straordinario di assunzione *ex lege* 107/2015 mediante il criterio dello scorrimento della graduatoria ed in relazione al punteggio goduto, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 ad ogni effetto, giuridico (**Corte di Appello di Lecce n. 793/2022 del 26/09/2022**).

Ragion per cui, il Tribunale di Bologna affermando << *Inoltre non è in contestazione che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione a tale piano (il 14/8/2015) la ricorrente non era in possesso dei requisiti a tal fine previsti dall'articolo 1, comma 96, della Legge 107/2015 (inclusione a pieno titolo nelle graduatorie del concorso D.D.G. 82/2012 o nelle graduatorie ad esaurimento* >> è incorso in errore, in quanto, con la sentenza della Corte d'Appello, per altro passata in giudicato, che ha disposto il re inserimento a decorrere dal triennio 2014/2017 senza alcuna sorta e possibilità di riserva e quindi per l'effetto, la Floccari è stata re “iscritta a pieno titolo” nelle graduatorie ad esaurimento. Per raccontarlo in modo chiaro e senza adorni difensivi: la docente era inserita nelle GAE a pieno titolo già al momento delle operazioni del Piano Assunzionale, poiché i Giudice di questa Corte hanno deciso ora (02.02.2021) per allora, giacché stabilendo la (re) inclusione nelle Graduatorie con decorrenza dal triennio 2014/2017 hanno emesso un giudicato con effetto retroattivo.

Quanto testé evidenziato trova conforto nella giurisprudenza a mente della quale “*Dalle sentenze che accertano il diritto al reinserimento deriva l'obbligo di ottemperare con ogni*

conseguenza sia con riguardo al diritto soggettivo all'assunzione, sia con riguardo all'aspetto risarcitorio" sempre Corte di Appello di Lecce n. 793/2022 del 26/09/2022.

Donde alla luce di quanto precisato, illegittimo, in quanto elusivo delle citate prescrizioni di legge, è da ritenersi l'operato omissivo dell'Amministrazione resistente cui diversamente fa capo il potere – dovere di adottare i necessari provvedimenti correttivi consequenziali **(se corrispondenti ad un diritto sostanziale esistente e riconosciuto in capo alla parte, come nel caso di specie)** quale diretta ed immediata esplicazione, sul piano procedimentale, del principio dell'affidamento del privato sul comportamento leale, collaborativo ed imparziale del responsabile dell'istruttoria (*TAR Lazio – Roma Sez. III 4 dicembre 2009, N. 12533* ex plurimis: *Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 gennaio 2008 N. 1*; *TAR Parma Emilia Romagna, sez. I, 22 giugno 2010, N. 324*).

Diversamente l'attività negatoria di parte datoriale integra violazione dell' art. 97 della Costituzione secondo cui l'atto amministrativo, entità formale a contenuto autoritativo, deve essere legittimo, giusto, efficace sul piano operativo, realizzare l'ideale dell'azione pubblica, rappresentato dalla <<buona amministrazione >> e, per ciò stesso, garanzia di <<imparzialità>> ed è perciò censurabile anche sotto il profilo dell'assenza di alcuna valida motivazione in ordine alle ragioni ostative del diritto.

Definitivamente concludendo, e richiamando tutte le deduzioni, eccezioni, contestazioni di cui al ricorso introduttivo ex art.414 c.p.c., nonché nelle note autorizzate nell'interesse di Floccari Maria Teresa

SI CHIEDE

Che codesto Ecc.mo Collegio adito presso la Corte d' Appello di Bologna, fissata l' udienza di comparizione delle parti e respinta ogni contraria eccezione, deduzione ed avversa argomentazione Voglia pronunciarsi per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

4) IN VIA PRINCIPALE:

L' integrale riforma della Sentenza N.258/2022 pubblicata il 15 giugno 2022 e non notificata come emessa a dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Bologna a definizione del procedimento R.G.N. 1142/2022 avente ad oggetto: l' accertamento, la declaratoria e riconoscimento del diritto di FLOCCARI M.T. - in qualità di docente abilitata all'insegnamento di scuola primaria per superamento di pubblico concorso di cui al D.M. 20.10.1994 bandito presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria e re-inserita nelle Graduatorie Ad

Esaurimento di pari oggetto dell'Ambito Territoriale per la Provincia di BOLOGNA per il triennio 2014/2017 e immessa in ruolo con effetto retroattivo, giusto Decreto prot. Del 01.04.2021 a seguito di Sentenza N. 47/2021 resa dalla Corte d'Appello di Bologna, Sezione Lavoro, a definizione del procedimento R.G. N. 47/2018 - alla partecipazione nella fase c) del piano straordinario di reclutamento di cui alla Legge N. 107 del 13 luglio 2015 (c.d. << Legge sulla Buona Scuola >>, per cui ha inoltrato tempestiva domanda ai soli fini della definita e giusta collocazione di sede di immissione in ruolo nella provincia di Reggio Calabria;

5) **IN VIA PRINCIPALE:**

Condannare il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a compiere ogni atto utile, anche con efficacia retroattiva, atto a consentire alla ricorrente Floccari M.T. la partecipazione alle procedure nazionali di cui all' art. 1 commi 100 e seguenti della Legge N. 107 del 13 luglio 2015 e diretto ad esprimere l'ordine di preferenze tra tutte le province al fine della giusta e definitiva individuazione della sede lavorativa.

6) **IN OGNI CASO:**

Condannare il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario.

Si allega al presente ricorso la seguente documentazione come da indice:

1. **SENTENZA N. 258/2022 emessa dal Tribunale di Bologna a definizione della causa n.rg.1142/2021.**
2. **FASCICOLO DI I^ GRADO**
3. **GIURISPRUDENZA FAVOREVOLE.**

Si dichiara, inoltre, che la ricorrente considerato il proprio nucleo familiare supera il triplo del reddito stabilito dagli artt. 76, commi 1 a 3 e 77 del D. Lgs. 30.05.2002, n. 113 e successive modificazioni, ovvero euro 34.585,23, pertanto per il presente giudizio è dovuto il contributo unificato nella misura di legge in relazione al valore della presente controversia che è indeterminabile.

***Studio Legale
Avv. Giovanna Maria Mafrica
C/da Monoscalco snc - 89035 Bova Marina (RC)
tel. – fax. 0965/51951 – cell. 3294538710
PEC: giovannamaria.mafrica@avvocatirc.legalmail.it***

Bova Marina – Siderno – Bologna, li 14.10.2022

Avv. Giovanna Maria Mafrica

Avv. Fedele A. Pezzano